ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

Art. 84

Congedo straordinario per richiamo alle armi

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo e' considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Estremi	Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Titolo	VIII — Congedi - Aspettative - Disponibilità
Capo	I — Congedi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-84-congedo-straordinario-per-richiamo-alle-armi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it